

## **SCHEDA SUL PARCO MAURIZIANO DI CHIVASSO**

**Indice:**

**Premessa**

- 1. La natura della variante di Prgc adottata.**
- 2. L'esclusione della V.A.S. (Valutazione ambientale strategica).**
- 3. Le prescrizioni (disattese?) della Regione**
- 4. La (mancata?) trasmissione del PPE alla Provincia**

**APPENDICE 1: possibili fraintendimenti tra Regione e Comune**

### **Premessa**

**Con delibera del Consiglio comunale di Chivasso n. 16 del 27 aprile 2009 è stato adottato il PPE in variante del vigente PRGC ai sensi dell'art. 40 comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.e i. relativo alle aree 4.11 e 5.25 (area Mauriziano), che modifica il preesistente PEC Mauriziano. Il PPE modifica in misura rilevante il precedente PEC del 2006.**

**Dal 4 giugno al 3 luglio sarà possibile presentare al Comune osservazioni scritte in triplice copia (le istruzioni sono sul sito del Comune)**

**Si tratta di complessivi 56.000 metri cubi, ripartiti in 49.500 di edilizia residenziale (destinati a 550 abitanti) e di 6.500 di una palestra privata, il tutto su un'area di 40.000 metri quadri. L'area del PPE confina con il cosiddetto Parco Mauriziano, ampiezza 55.000 metri quadri, ex proprietà dell'Ordine Mauriziano, acquistato dal Comune nel 2004. Il vecchio Parco è l'unica area verde di Chivasso con alberi alti e ombrosi. Da qui la protesta di parte della popolazione, che si è concentrata principalmente su due aspetti: 1) lungo il Parco sarà costruita una fila di palazzi di sette piani di altezza; 2) entro l'area del PPE, ma a pochi metri dal Parco, verrà costruita una strada destinata a raccogliere molto traffico, perché fungerà da «tangenzialina Nord-Ovest» collegante la SR 11 (da Torino) e la viabilità verso Montanaro e il Basso Canavese.**

**Abbiamo esaminato la documentazione ottenuta dal Comune, e che riguarda gli anni dal 2006 al 2009. Si tratta di documenti del Comune, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e dell'ARPA. Vi si trovano molti punti poco chiari, o chiari ma discutibili. Li esporremo**

nelle osservazioni al Comune. Qui, per brevità, ne indichiamo solo quattro.

## 1. La natura della variante di Prgc adottata.

Nei documenti del Comune, dove si parla della «variante» adottata, si fa riferimento al comma 8 dell'art. 17 della vigente Legge urbanistica regionale 56 / 77. E' il comma dedicato alle modifiche del PRGC meno importanti, quelle che apportano soltanto mutamenti assai modesti del vigente PRGC, e che infatti non sono neppure definite varianti. Una volta adottate dal Comune, queste modifiche non richiedono la successiva approvazione della Regione. Il riferimento al comma 8 desta sorpresa, perché il PPE «in variante» approvato dal Consiglio apporta mutamenti considerevoli rispetto alla versione precedente del progetto, il PEC del 2006. Ad esempio: 1) il tracciato della strada viene cambiato; 2) un'area a destinazione industriale viene trasformata in area residenziale; 3) gli edifici vengono portati da sei a sette piani fuori terra; 4) la volumetria cresce da 42.000 a 56.000 metri cubi; 5) il numero degli abitanti sale da 465 a 550, portando il numero complessivo degli abitanti della città da 31.949 a 32.034. Gli ultimi due punti potrebbero far rientrare la variante adottata addirittura nella specie «variante strutturale», illustrata al comma 4 dello stesso articolo 17, e che richieda la successiva approvazione della Regione. In conclusione, poniamo una domanda formale e una di sostanza. Domanda formale: il PPE «in variante» adottato comporta una variante oppure non la comporta, come si ricaverebbe dal riferimento al comma 8? E se non la comporta, perché i documenti del Comune parlano di PPE «in variante»? Domanda sostanziale: i rilevanti mutamenti introdotti dal PPE sono congruenti con il riferimento al comma 8? Questo riferimento non è riduttivo? Oppure i mutamenti introdotti configurano una «variante strutturale» (comma 4), che in quanto tale richiede l'approvazione della Regione?

## 2. L'esclusione della V.A.S. (Valutazione ambientale strategica).

In seguito a due riunioni di conferenza di servizi, gli enti partecipanti (Comune, Regione, Provincia, Arpa) hanno convenuto di non sottoporre il PPE a Valutazione ambientale strategica. Ma dalla lettura della documentazione relativa si trae l'impressione che il Comune minimizzi l'entità dei mutamenti introdotti e il danno ambientale che la loro realizzazione produrrebbe. Ciò potrebbe avere fuorviato gli altri enti e averli indotti ad accedere alla decisione di escludere la VAS. Un solo esempio: Il Comune definisce la nuova strada del Mauriziano una semplice «viabilità di quartiere...senza alcuna valenza di tangenziale periferica della città». Ma chi conosce Chivasso sa bene che quella strada non sarà affatto una mera «viabilità di quartiere», poiché essa collegherà Torino con il Basso Canavese (da Stradale Torino, cioè la SS

11, al cavalcavia della strada per Montanaro). Sulla base di questo elemento, e di altri che potremmo illustrare, ci chiediamo se sia giustificata l'esclusione della VAS.

### 3. Le prescrizioni (disattese?) della Regione

Una recente norma regionale prescrive che, nel caso in cui la Regione convenga con il Comune di non sottoporre il PPE a VAS, il Comune debba tuttavia tenere conto delle indicazioni e / o condizioni» della Regione. Citiamo: «4. PIANI PARTICOLAREGGIATI CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE..... **In caso di esclusione dalla valutazione ambientale l'Amministrazione comunale tiene conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di piano particolareggiato e variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite in fase di verifica preventiva»** (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 - D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi. [Suppl. al B.U. n. 24 del 12 giugno 2008])

Ora, ci permettano di osservare che il Comune di Chivasso sembra avere scarsamente "tenuto conto" delle "indicazioni / prescrizioni" della Regione In proposito osserviamo quanto segue.

**3.a)** Pur escludendo la V.A.S., la Regione ha espresso delle osservazioni relative soprattutto agli aspetti paesaggistici e agricoli del progetto, in cui si rilevano elementi di possibile criticità, poiché *"gli insediamenti proposti non risultano pienamente aderenti ai caratteri distributivi dell'edificato urbano preesistente. La struttura planimetrica individuata... presenta, per l'insediamento in esame, una sostanziale discontinuità rispetto all'ambito nel quale viene inserita, costituita da un'area urbana consolidata, contraddistinta comunque da una complessiva regolarità del tessuto edilizio esistente..."* (Piano Particolareggiato Esecutivo con contestuale Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Chivasso - Contributo regionale per la fase di verifica di assoggettabilità alla V.A.S...., datato 17-12-2008, protocollo 0056308/DA0800, protocollato dal Comune di Chivasso con N. 0042511 il 23/12/2008, pag. 4). La Regione chiede perciò che *"sia attentamente valutata la coerenza dell'impianto previsto rispetto all'esistente, anche in relazione alle altezze massime proposte per gli edifici"* (idem). Venendo alle prescrizioni, la Regione *"ritiene debbano essere valutate, in sede di predisposizione del progetto definitivo, alternative di Piano che valutino la possibilità di ridurre le altezze per i fabbricati posti in adiacenza al Parco Mauriziano"* (idem, pag. 7).

Il Comune di Chivasso risponde a queste osservazioni nella "Relazione Illustrativa del Piano Particolareggiato con contestuale variante al

P.R.G.C. vigente", scrivendo che *"In merito alla possibilità di riduzione delle altezze, si ritiene che il progetto di Piano abbia necessariamente determinato la realizzazione di fabbricati pluripiano fino a 7 piani fuori terra, proprio per concentrare la volumetria prevista e garantire gli standards urbanistici previsti dall'art. 21 della LR 56/77 e s.m.i., non essendo altrimenti possibile la limitazione visiva determinata dalla cortina edificata"*, e senza predisporre alcuna "alternativa di Piano", come richiesto dalla Regione. (foglio 5).

A questo proposito non si può fare a meno di rilevare la singolarità della motivazione addotta, che giustifica la realizzazione di edifici di 21 metri di altezza con la necessità di garantire la "limitazione visiva della cortina edificata".

**3.b)** Una successiva osservazione della Regione rileva altre criticità *"riguardo alle previsioni della nuova viabilità di collegamento con la rotatoria della SR 11, in quanto la realizzazione del nuovo tracciato stradale può comportare consumo di suolo agricolo e frammentazione paesaggistica attraverso l'interruzione della continuità visiva delle superfici agricole, favorendo la nascita di nuovi ambiti di espansione, con la conseguente compromissione di aree perturbane ancora integre ai margini del concentrico. Si ritengono necessari a riguardo adeguati approfondimenti..."* (idem, pag. 5).

In proposito osserviamo che proprio il grande campo coltivato che si trova al confine Ovest del nuovo insediamento (lungo Via Settimo) viene tagliata in due dalla nuova viabilità prevista dal PPE (parliamo dal tratto iniziale Ovest della viabilità, quello che conduce dalla rotonda in Stradale Torino SR 11 a Via Settimo). Il grande campo coltivato di cui parliamo ricade nel PRGC, NTA, art. 54 – "Aree urbane alluvionate", [riprodotto più sotto] delle quali si riconosce la "destinazione agricola". Dunque la nuova viabilità, così come prevista nel PPE, interromperebbe la continuità di una area agricola senza che ve ne sia la necessità: per una "viabilità di quartiere", come è definita dal Comune, appare infatti sufficiente l'esistente Via Settimo (migliorata con gli opportuni interventi).

Si fa presente che il campo coltivato, benché nel citato NTA art. 54 ne venga riconosciuta la "destinazione agricola", viene indicato nello stesso articolo come facente parte delle aree che "possono ritenersi idonee per eventuali nuove edificazioni a completamente dell'abitato" e che "potranno eventualmente essere riprese in considerazione dell'avvenuta messa in sicurezza": queste espressioni lasciano temere che avverrà nuovo "consumo di suolo agricolo" e "la nascita di nuovi ambiti di espansione" (espressioni citate delle osservazioni della Regione). Fenomeni deplorabili se si considera la notevolissima espansione urbana conosciuta da Chivasso negli ultimi anni e la conseguente perdita di terreni agricoli (su ciò forniremo adeguata documentazione).

Riguardo al fenomeno del consumo di suolo ci permettiamo di rinviare al recente studio della Provincia sulle «Trasformazioni territoriali della Provincia di Torino», che è stato largamente pubblicizzato sui media regionali. Vi è scritto: «Il processo di cementificazione sta portando a un progressivo quanto inarrestabile depauperamento delle risorse naturali e alla

crescita smisurata dei costi, economici ed energetici, cui viene sottoposto il territorio». Ci sono pagine dedicate al Chivassese: partendo dal numero convenzionale 100 del 1990, tra il 2000 e il 2006 il suolo consumato da strade e case è aumentato dal 104 al 116 per cento (otto punti) mentre la popolazione è cresciuta solo da 101 a 103 (due punti).

### **Documentazione allegata**

#### **PRGC, NTA, Art. 54 – Aree urbane alluvionate -**

Sono aree che per loro vocazione e localizzazione rispetto alle aree urbane adiacenti, possono ritenersi idonee per eventuali nuove edificazioni a completamento dell'abitato. Stante gli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, si è ritenuto di congelare queste aree impedendo attività di trasformazione fino all'avvenuta esecuzione e collaudo delle opere di messa in sicurezza idraulica del territorio. In tali aree saranno consentite soltanto attività temporanee, ai sensi art. 56 L.R. 56/77 e s.m.e i., che non siano pregiudiziali per eventuali future trasformazioni e non creino sbarramento per eventuali esondazioni. Sono comunque consentiti interventi di sistemazione del terreno, con riporti dello stesso, fino al piano stradale veicolare.

Queste aree, così come elencate nella Tabella 1 – Repertorio di tutte le aree urbanistiche, hanno destinazione agricola anche se prive in cartografia della sigla E, ad esclusione di una porzione delle aree 9.12 e 9.13 e dell'area 2.2au1, con specifica destinazione urbanistica. Esse potranno eventualmente essere riprese in considerazione dell'avvenuta messa in sicurezza.

**Ai rilievi della Regione il Comune non risponde affatto, forse perché è difficile trovare delle motivazioni valide da contrapporre ad un appunto così rigoroso e puntuale, mirato a salvaguardare gli spazi agricoli e a mitigare un consumo di suolo indiscriminato.**

**3.c) In precedenza, la Regione osserva che "l'analisi proposta nel documento di verifica di assoggettabilità, in merito agli aspetti relativi allo stato attuale dell'ambiente ed alle caratteristiche paesaggistiche delle aree interessate, presenta un sintetico quadro degli elementi caratterizzanti l'ambito in esame, mentre non sono fornite indicazioni di inquadramento complessivo; in particolare, sono indicati gli aspetti di rilievo costituiti dall'area del Parco del Mauriziano, mentre rispetto alle diverse componenti ambientali sono fornite indicazioni solamente in riferimento agli ambiti interessati dalle nuove previsioni e non riguardo ad un contesto d'area più ampio". (pag.4)**

**A questa osservazione, il Comune risponde, sempre nella "Relazione illustrativa" citata in precedenza, dicendo che "Nella stesura del Progetto Definitivo di Piano sarà predisposto un allegato energetico-ambientale".**

**In conclusione, ci pare – come abbiamo già osservato – che delle "indicazioni e / o condizioni" comunicate dalla Regione al Comune quest'ultimo non abbia molto "tenuto conto" (si veda la citata DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 - D.lgs. 152/2006 e**

s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi).

**AGGIUNTA.** A questo proposito ci permettiamo di chiedere su quali basi sia stata decisa l'esclusione della procedura di VAS, visto che l'art. 6, comma 3 del D. Lgs del 16 gennaio 2008, n. 4 prescrive che " Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12". **Come si è stabilito che in questo caso non vi siano "impatti significativi sull'ambiente", se mancano "indicazioni di inquadramento complessivo"?** Il progetto in questione non è affatto trascurabile, dato che, da solo, comporta un aumento stimato della popolazione di 550 abitanti. Tenendo conto di quanto afferma sempre la Regione rispetto alla "*particolare vulnerabilità dell'area in analisi, caratterizzata dalla vicinanza dell'unico ambito verde urbano cittadino*" (pag. 6), come si può affermare, come fa sempre la Regione di seguito alla parte citata, che "*la trasformazione correlata alla variante non è caratterizzata da particolari criticità ambientali e non produce effetti ambientali rilevanti se non riconducibili alla componente paesaggio*", se non si dispone di dati precisi? Dati che devono essere forniti in sede preliminare, di approvazione definitiva del progetto e di monitoraggio successivo, come stabilito dalla legge, e non "in seguito", come sembra genericamente stabilire il Comune.

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE                      **9 giugno 2008, n. 12-8931**

**D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.**

(Suppl. al B.U. n. 24 del 12 giugno 2008)

#### **4. PIANI PARTICOLAREGGIATI CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE**

formati e approvati ai sensi dell'art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.

Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione

L'Amministrazione comunale, prima di procedere all'adozione della variante, facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del d.lgs. n. 4/2008 correttivo del d.lgs. 152/2006, predispone una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano e la invia alla Regione e agli altri soggetti

competenti in materia ambientale ritenuti opportuni.

I soggetti competenti in materia ambientale, nei successivi trenta giorni, trasmettono il loro parere all'Amministrazione comunale e alla Regione, che, tenuto conto delle considerazioni pervenute, nel termine massimo di novanta giorni, decidono in accordo circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante.

In caso di attivazione del processo valutativo, sulla scorta delle osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale, vengono definiti i contenuti da inserire nel Rapporto ambientale.

**In caso di esclusione dalla valutazione ambientale l'Amministrazione comunale tiene conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di piano particolareggiato e variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite in fase di verifica preventiva.**

Si richiama, per i casi di esclusione dal processo valutativo, la necessità che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva del piano particolareggiato e della variante diano atto della

determinazione di esclusione

#### **4. La (mancata?) trasmissione del PPE alla Provincia.**

Nel corso di un incontro tra rappresentanti delle associazioni ambientaliste e rappresentanti del Comune di Chivasso, questi ultimi hanno affermato che non ritengono di dover sottoporre la delibera che ha adottato il PPE alla Provincia di Torino.

Osserviamo invece che:

a) In base alla Legge regionale 56/77 le delibere di adozioni delle «**varianti parziali**» vanno sottoposte all'esame della Provincia: «La delibera di adozione deve essere inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia con delibera di Giunta sulla compatibilità della variante con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati. Il pronunciamento si intende espresso in modo positivo se la Provincia non delibera entro il termine sopra indicato» (L.R 56/77, art. 17 comma 7).

b) Inoltre, in base ad una circolare regionale del 2002, le «**varianti strutturali**» vanno parimenti sottoposte alla Provincia: «I Comuni dopo l'adozione di Progetti preliminari di piani o di varianti, quando questi hanno natura strutturale, richiedono alla Provincia di esprimere il parere di compatibilità degli stessi con il Piano Territoriale Provinciale, se in vigore» (Circolare dell'Assessorato all'Urbanistica 23 maggio 2002, n. 5/PET - Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione dei Piani Territoriali Provinciali. Conseguenze sulla procedura di approvazione dei Piani Regolatori Comunali. Chiarimenti ed indicazioni).

In conclusione, la deliberazione con cui il Consiglio comunale di Chivasso ha approvato il «PPE in variante al PRGC...» deve dunque essere inviata o non inviata in Provincia? Non dovrebbero esservi dubbi: in base all'articolo 17 della 57/77 le varianti o sono parziali (comma 7) o sono strutturali (comma 4). E tanto in un caso quanto nell'altro - come si ricava dalla normativa sopra citata - le delibere di adozioni delle varianti medesime vanno sottoposte alla Provincia.

Ma quale specie di variante è quella adottata dal Consiglio comunale di Chivasso? Qui ricadiamo nella questione posta fin dall'inizio. I documenti del Comune di Chivasso parlano di PPE in «variante», ma non indicano di quale specie di variante si tratti. Né indicano chiaramente quali siano gli elementi della variante: il mutamento del tracciato della strada? La trasformazione della destinazione d'uso di un'area industriale in area per edilizia abitativa? L'innalzamento da sei a sette piani degli edifici? L'aumento della volumetria edificabile? L'aumento degli abitanti previsti?

E' vero che nella delibera di adozione del PPE (n. 16 del 27 aprile 2009) si fa riferimento ad una precedente deliberazione di consiglio, la n. 69 del 3.12.08 con quale sarebbe stata approvata una «variante ai sensi art. 17 comma 8 della L.R. 56/77».

Tuttavia:

1) nell'elenco degli atti amministrativi pubblicati sul sito del Comune di Chivasso non compare alcuna delibera di consiglio n. 69 del 3.12.08 ;

2) forse i deliberanti intendevano riferirsi ad un atto dell'anno precedente, la delibera di consiglio n. 69 del 3.12.2007: ma questa delibera approva soltanto una «Variante al PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 8 L.R. per adeguamento di limitata entità dell'area urbanistica 4.11 soggetti [sic] a strumento urbanistico esecutivo». Per la precisione si tratta semplicemente della correzione di un errore riguardante la perimetrazione dell'area. Dunque una modifica al PRGC di limitata entità, tanto è vero che viene ricondotta al comma 8, vale a dire a mutamenti che non sono nemmeno ritenuti varianti (Comma 8: «Non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale...»). Una piccola modifica che non ha nulla a che vedere con i consistenti elementi di variante introdotti con la recente approvazione del PPE: tracciato della strada, eliminazione area industriale, aumento dell'altezza dei fabbricati, aumento della volumetria e degli abitanti previsti. E che non giustifica nemmeno l'uso del termine «variante» nella descrizione dell'oggetto della deliberazione.

## **APPENDICE 1**

Un indizio dei possibili fraintendimenti intervenuti tra Comune e Regione si trova nel già citato documento inviato dalla Regione al Comune di Chivasso e datato 17 dicembre 2007. Esaminando il PPE Mauriziano, i funzionari regionali scrivono che vi sarà realizzato «un complesso residenziale per anziani dotato di 82 alloggi (nell'ambito del Programma Casa 10000 alloggi per il 2012)» (p. 2). Qui i funzionari sono incorsi in un errore. Gli alloggi per anziani NON saranno costruiti nell'area PPE Mauriziano (aree 4.11 e 5.25) ma in quella del Podere San Marco, in Via Berruti, che è l'area 8.7. Forse la Regione ha male interpretato la documentazione fornita dal Comune, il quale, illustrando i caratteri della zona di Chivasso nella quale si trova l'area del PPE, cita di passaggio anche i futuri alloggi per anziani, che non hanno nulla che vedere con il PPE Mauriziano.

## **APPENDICE 2. Imperfezioni contenute nella deliberazione di consiglio che ha adottato il PPE in variante**

Le deliberazione (n. 16 del 27 aprile 2009) con cui il consiglio comunale di Chivasso ha approvato il PPE in variante contiene almeno 4 imperfezioni, seppure di natura diversa:

- 1) Nella delibera si parla di variante (l'oggetto della delibera è appunto: «Adozione del P.P.E. in variante del vigente P.R.G.C....») ma non si dice mai quale specie di variante sia stata adottata: strutturale, parziale, obbligatoria (sono elencate nell'art. 17 della 56/77);
- 2) La consigliera Assunta Desiderio è indicata tra gli astenuti, mentre ha votato contro, come i presenti hanno potuto constatare e come si dovrebbe ricavare dal verbale della seduta di consiglio;
- 3) la delibera 69 del 3 dicembre 08, citata in premessa al terzo puntino, non esiste: esiste invece la 69 del 3 dicembre **2007**.

Questa delibera è regolare? Se ne può chiedere l'annullamento o la correzione?

**A disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi ringraziamo dell'attenzione e Vi porgiamo cordiali saluti**

**Domenico Cena – Presidente del Circolo Legambiente di Chivasso**

Via delle Alpi 21, CASTAGNETO PO 011 912848 e 347 6294560 [domenico.cena@virgilio.it](mailto:domenico.cena@virgilio.it)

**Piero Meaglia – Pro Natura Torino**

Via L. Ghiberti, 7 10034 CHIVASSO Tel. 011 9109407 e 347 0978639 p.meaglia@libero.it

**Allegati:**

**1) Deliberazione del Consiglio di Chivasso n. 16 del 27 aprile 2009.  
Oggetto: «Adozione del P.P.E. in variante del P.R.G.C...relativo alle  
aree 4.11 e 5.25 (Area Mauriziano)»**

«»«»

**Area Edilizia e Territorio**

**Pubblicazione e deposito del piano particolareggiato esecutivo  
in variante del vigente P.R.G.C.  
relativo alle Aree 4.11 e 5.25 Area Mauriziano  
ai sensi art. 40 - 6° comma L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni**

**Il Dirigente Area Edilizia e Territorio**

In esecuzione di quanto previsto dagli articoli 15-17-40 della **L.R. 56/77** e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione Consiliare n. 16 del 27/04/2009 con la quale è stato adottato il Piano Particolareggiato Esecutivo in variante del vigente **P.R.G.C.** ai sensi articolo 40 - 6° comma **L.R. 56/77** e successive modifiche ed integrazioni relativo alle aree 4.11 e 5.25 (Area Mauriziano).

**Avvisa**

Che il Piano Particolareggiato Esecutivo in variante del vigente Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi articolo 40 - 6° comma Legge Regionale 56/77 e successive modifiche ed integrazioni relativo alle aree 4.11 e 5.25 (Area Mauriziano).

## **È depositato**

Presso la Segreteria Generale **per trenta giorni consecutivi e precisamente**

**dal martedì 5 maggio 2009 a mercoledì 3 giugno 2009** compresi durante i quali chiunque può prenderne visione nel seguente orario:

Dal lunedì al venerdì presso la **Segreteria Generale** dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
(P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 5 - 1° piano)

Sabato, domenica e festivi presso la **Biblioteca Civica** dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
(P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 4 - piano terra)

Durante il predetto periodo il Piano Particolareggiato Esecutivo in variante al **P.R.G.C.** ai sensi articolo 40 - 6° comma **L.R. 56/77** e successive modifiche ed integrazioni relativo alle aree 4.11 e 5.25 (Area Mauriziano) sarà **altresì pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.**

**Dal trentesimo giorno di pubblicazione e precisamente da giovedì 4 giugno 2009 e fino alle ore 12.00 di sabato 3 luglio 2009**

**chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche muniti di supporti esplicativi, che dovranno essere prodotti in triplice copia.**

Il predetto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio e pertanto quelle pervenute successivamente non saranno prese in considerazione.

Il Dirigente  
Area Edilizia e Territorio  
Ing. Francesco Lisa

Pubblicato il 5 maggio 2009